

## **AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE AI FINI MEDICO-LEGALI**

### **INAIL - Direzione Regionale Toscana**

Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, l'INAIL – Direzione Regionale Toscana - rende noto che intende avvalersi, senza alcun vincolo di esclusiva, di Strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate e accreditate con il sistema sanitario regionale, ubicate esclusivamente nel territorio della regione Toscana, per l'espletamento, a favore degli assistiti delle Sedi INAIL della Toscana, come da elenco allegato (All. A), di prestazioni di diagnostica strumentale non eseguibili presso i propri ambulatori territoriali per mancanza di dotazione di specifico personale o di strumentazione disponibile, ovvero a garanzia di terzietà.

Tali prestazioni sono propedeutiche alle valutazioni del pregiudizio biologico, temporaneo ovvero permanente e, pertanto, necessarie per tutte le indagini finalizzate all'accertamento e valutazione degli eventi tutelati ed indirizzate a scopo medico legale.

Le Sedi e la Direzione Regionale INAIL possono inoltre avvalersi, per impossibilità/inopportunità di esecuzione degli accertamenti in loco, delle Strutture esterne convenzionate anche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per la sorveglianza medica di quelli esposti a radiazioni ionizzanti, secondo le necessità manifestate dai medici competenti/autorizzati ai fini del giudizio di idoneità.

La fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell'Istituto ai sensi del quadro normativo vigente (artt. 66, 86, 90, 236, 178 e ss., nonché 256 del DPR 1124/1965; art. 57 della L. 833/1978 e dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1979; art. 12 della L. 67/1988; art. 2, comma 2 del D.M. 332/1999, D. Lgs. 38/2000 e D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e art. 2 dell'Accordo quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

Si precisano di seguito l'oggetto, i requisiti e gli altri elementi utili per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.

## **1 – Oggetto della convenzione**

La convenzione riguarderà le seguenti macro-categorie di prestazioni diagnostiche come più specificatamente dettagliate nell'allegato "Tariffario":

- Ecografie
- Eco-Doppler/Eco-Color-Doppler
- Tomografie computerizzate
- Risonanze Magnetiche
- Radiografie
- Elettromiografie
- Elettroencefalografie
- Elettroencefalogrammi
- Potenziali evocati
- Ortopantomografie
- Dentalscan
- Esami di laboratorio
- Spirometrie
- Emogasanalisi
- Ecocardiogrammi
- Fotopletismografie
- Campimetrie
- OCT Tomografie ottiche computerizzate
- Test di Hess
- Test psicodiagnostici

Qualora si ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle elencate nel tariffario allegato al presente avviso, per i relativi corrispettivi si farà riferimento al Nomenclatore Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 03/03/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso si fornissero solo parte delle prestazioni diagnostiche sopra elencate, le convenzioni potranno essere stipulate anche solo per una o più delle macro-categorie sopra citate.

## **2 – Requisiti**

Le strutture sanitarie, con unità operativa/e nel territorio regionale, dovranno essere in regola con le norme relative a:

- autorizzazione/accreditamento di cui al D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e alla L.R. n. 51/2009 e relativo vigente Regolamento regionale di attuazione (n. 79/R del 17/11/2016) come modificato dal Dpgr 90/R del 16/09/2020;
- iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;
- possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell'esecuzione e refertazione dell'esame diagnostico strumentale;
- conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario ai sensi della Legge n. 214/2011;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sicurezza degli impianti di radiologia e rispetto delle norme sulla radioprotezione;
- abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;
- regolarità assicurativa e contributiva INPS e INAIL;
- insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di condanne penali che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione - emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma n. 3 del citato articolo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere per tutta la durata della convenzione.

Le Strutture sanitarie convenzionate hanno l'obbligo di comunicare, tramite PEC, all'INAIL Direzione Regionale per la Toscana ogni variazione intervenuta in relazione ai suddetti requisiti, pena la decadenza della convenzione.

Le Strutture inoltre, ai fini di manlevare l'INAIL da qualsiasi pretesa degli assistiti per eventuali eventi lesivi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali o per infortuni, dovranno aver stipulato una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi ed essere in regola con il pagamento delle rate di premio. Restano in ogni caso a carico delle Strutture i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

### **3 – Obblighi delle Strutture convenzionate**

Le Strutture convenzionate dovranno impegnarsi:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e regolamentari vigenti inerenti il rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, agli obblighi assicurativi e contributivi previsti nonché ad osservare la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti *occupati nelle attività convenzionate* condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle previste dai contratti collettivi applicabili - alla data di stipula della convenzione - alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- a dimostrare, a richiesta dell'Inail, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte della prestazione richiesta;
- a manlevare e tenere indenne l'Inail da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- a sopportare gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla convenzione;

- a comunicare all'Inail immediatamente e a mezzo pec l'eventuale impossibilità momentanea di garantire l'effettuazione della prestazione per causa di forza maggiore nonché la cessazione dell'impossibilità medesima;
- a designare un responsabile del trattamento dei dati Inail che verrà chiamato "Responsabile esterno dei dati".

Si precisa che l'espletamento delle prestazioni di cui al punto 1 da parte della struttura convenzionata non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza dei propri operatori con l'Inail.

#### **4 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le Strutture assumono l'obbligo di eseguire in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale INAIL gli accertamenti indicati al punto 1) che abbiano dichiarato essere in grado di eseguire.

La scelta della Struttura tra quelle convenzionate è rimessa unicamente all'assistito INAIL che decide autonomamente e liberamente dove sottoporsi per eseguire gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali.

Le prestazioni saranno effettuate dietro esibizione, da parte di ogni paziente INAIL, di un documento di identità ed in presenza dell'impegnativa INAIL sul proprio modello denominato "Mod.127-I INAIL".

La prestazione dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta effettuata dalla Sede INAIL, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Poiché l'INAIL deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunta dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza che, oltre alla brevità dei citati tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, la refertazione medica sia particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di valenza medico-legale forense.

La consegna alla Sede INAIL di competenza degli esami e della refertazione sarà anticipata a mezzo posta elettronica certificata non oltre tre giorni dall'esame e sarà eseguita a cura della struttura sanitaria entro 48 ore dalla data della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Tutti i documenti devono essere trasmessi dalle Strutture convenzionate e dalle Sedi/DR INAIL competenti via PEC, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione, ma il solo numero del caso di infortunio/malattia professionale o, per il personale INAIL, la matricola.

In caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili all'affidatario, sarà applicata una penale pari al 15% dell'ammontare netto dell'importo del tariffario, per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'INAIL di risolvere la convenzione, in caso di reiterati ritardi, contestati da INAIL in almeno tre occasioni.

#### **5 – Corrispettivi delle prestazioni**

Per il compenso relativo alle singole prestazioni erogabili si farà riferimento esclusivamente all'allegato prospetto denominato "Tariffario" (All. 2), i cui importi

sono quelli indicati nel Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.229 del 03/03/1997 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'INAIL indicherà nell'impegnativa lo scopo dell'accertamento diagnostico:

- in caso di accertamento ai fini medico-legali, il corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA;
- in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente.

Qualora in corso di vigenza dovesse intervenire un'eventuale variazione delle tariffe regionali di riferimento, si procederà all'adeguamento delle medesime, con la decorrenza prevista dalla normativa di riferimento, mediante apposito atto integrativo alla convenzione stipulata.

## **6 – Modalità di pagamento**

Le Strutture sanitarie non richiederanno alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL.

Le fatture (inviata in forma elettronica tramite del Sistema di Interscambio al Codice Univoco Ufficio - C.U.U. della Direzione Regionale Toscana: VWA9YC) dovranno essere emesse:

- con cadenza mensile e dovranno riportare le prestazioni eseguite specificando i codici, le voci e gli importi previsti nell'allegato Tariffario;
- con riferimento agli assicurati INAIL gestiti nel mese di riferimento (fatture cumulative ma dettagliate), senza indicare il nome dell'assistito, specificando unicamente il numero del caso (di infortunio o malattia professionale) e il numero della relativa impegnativa (mod. 127 i), al fine di individuare in maniera univoca (ma anonima) l'assistito beneficiario delle prestazioni;
- con riferimento al personale INAIL sottoposto a sorveglianza, senza indicare il nominativo del dipendente, ma il solo numero di matricola;
- trasmettendo, a titolo di "regolare esecuzione", l'impegnativa (sez."B" dei mod. 127/I INAIL con data e firma della Struttura e di ogni assistito) e gli eventuali allegati tramite mail alla Sede, al di fuori del Sistema di Interscambio, con indicazione della fattura di riferimento.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 le Strutture dovranno comunicare all'Istituto i dati relativi al Conto Corrente Bancario o Postale (IBAN compreso) dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e i dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto.

Le fatture dovranno riportare, nell'apposito campo esigibilità IVA, ove prevista, il valore "S" indicante la scissione dei pagamenti grazie alla quale l'Istituto verserà direttamente l'IVA all'erario (cd. split payment).

La Direzione Regionale INAIL per la Toscana provvederà al pagamento delle fatture entro i vigenti termini di legge (ai sensi del D.Lgs n.192/2012), decorrenti dalla ricezione delle stesse.

## **7 – Durata della convenzione, risoluzione e recesso**

La convenzione stipulata decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il 31 dicembre 2025 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Il venir meno in capo alle Strutture di uno o più requisiti riportati nel precedente punto 2 potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'INAIL, la risoluzione della convenzione.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata degli accertamenti che venga reiteratamente contestata (incluso il reiterato ritardo nell'erogazione delle prestazioni).

A entrambe le parti della futura convenzione viene concessa la facoltà di recedere dalla stessa con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia allo scadere del termine finale che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per le Strutture convenzionate di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'INAIL, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al punto 4.

## **8 – Presentazione della domanda**

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le Strutture interessate dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente i seguenti modelli sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona avente il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa:

- a) manifestazione d'interesse (All. 1) e copia della carta d'identità (in corso di validità) del firmatario;
- b) prestazioni erogabili e tariffario (All. 2);
- c) scheda anagrafica della Struttura (All. 3);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e smi, (All. 4);
- e) dichiarazione di responsabilità e manleva (All. 5) e copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi;
- f) atto di designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali (All. 6);
- g) patto d'integrità (All. 7);
- h) estremi identificativi del Conto corrente dedicato (All. 8).

**Le domande (corredate dei relativi allegati) dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC, in formato PDF, al seguente indirizzo: [tosca](mailto:toscana@postacert.inail.it)na@postacert.inail.it, entro e non oltre le ore 24 del 26 maggio 2022, con oggetto: Avviso pubblico per per la stipula di convenzioni per l'espletamento di prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico-legali.**

Per gli anni successivi al 2022 e sino al 31 dicembre 2025 eventuali ulteriori domande di partecipazione potranno essere inoltrate entro il 31 gennaio degli anni 2023 e 2024.

L'INAIL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La stipula della convenzione è comunque condizionata dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda.

### **9 – Modalità di scelta**

La Direzione Regionale INAIL per la Toscana si riserva di sottoscrivere le convenzioni con le strutture sanitarie che abbiano presentato domanda di manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, senza vincolo di esclusiva, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di concorrenza.

È indispensabile inoltre che le strutture risultino adeguate alle attese dell'utenza con l'obiettivo di realizzare risultati in termini di qualità e di contenimento del costo complessivo delle prestazioni.

### **10 – Modifiche**

Su proposta di una o di entrambe le parti, è possibile valutare modifiche alla convenzione qualora risultassero funzionali al miglioramento delle attività in essa previste.

### **11- Riservatezza delle informazioni**

Ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali delle Strutture che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

### **12 -Trattamento dei dati personali e sensibili**

Le Strutture, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, in quanto titolari del trattamento, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Le Strutture si obbligano a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegnano altresì a non

divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

### **13 - Salute e sicurezza sul lavoro**

Le Strutture garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Dichiarano, inoltre, l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla Struttura e alla/e unità operativa/e che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

### **14 - Consenso al trattamento**

Le Strutture una volta convenzionate con l'INAIL si impegnano ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario.

### **15 - Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all'esistenza di Codici etici e Codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Le Strutture sanitarie si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel *Patto d'integrità* (All. 7) che costituirà parte integrante della convenzione.

### **16 - Controversie**

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, nonché risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

### **17 - Imposta di registrazione**

La convenzione è soggetta a imposta di registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al DPR 26.4.1986 n. 131 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente.

### **18 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossana Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Attività Istituzionali della Direzione Regionale INAIL per la Toscana.



## **19 – Pubblicazione dell'avviso**

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) al seguente percorso:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/avvisi-stipula-convenzioni.html>

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

- [toscana-istituzionale@inail.it](mailto:toscana-istituzionale@inail.it) (referente: dott.ssa Caterina Balzani – tel. 055/3205575), per quesiti di carattere amministrativo;
- [toscana-sovrmedica@inail.it](mailto:toscana-sovrmedica@inail.it) (referente: dott.ssa Emilia Vanni – tel. 055/3205254), per quesiti di carattere sanitario.

La Direzione Regionale INAIL per la Toscana si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.

F.to Il Direttore regionale  
dott.ssa Anna Maria Pollichieni

All. A - Elenco Sedi Inail Toscana

All. 1 - Manifestazione d'interesse

All. 2 - "Tariffario"

All. 3 - Scheda anagrafica Struttura

All. 4 - mod. Dichiarazione sostitutiva

All. 5 - mod. Dichiarazione di responsabilità e manleva

All. 6 - Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

All. 7 - Patto d'Integrità

All. 8 - Estremi identificativi del Conto corrente dedicato